Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 120° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Marche

Regione Veneto

Regione Abruzzo

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1978, n. 1025.

Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, firmato a Bucarest il 27 maggio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, firmato a Bucarest il 27 maggio 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 29 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 26

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

Denominati qui di seguito Parti contraenti;

Nell'intento di sviluppare la collaborazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni;

Animati dal desiderio di dare piena realizzazione a tutte le disposizioni dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa;

Hanno convenuto quanto segue:

I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Il traffico postale tra i due Paesi si svolge in conformità delle disposizioni della Costituzione dell'Unione postale universale, della Convenzione postale universale, degli accordi concernenti i pacchi postali, le lettere con valore dichiarato, i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e dei relativi regolamenti di esecuzione in vigore.

Il traffico delle telecomunicazioni è regolato in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti internazionali telegrafico, telefonico, delle radiocomunicazioni e addizionale delle radiocomunicazioni in vigore.

Articolo 2.

Le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni delle due Parti contraenti, denominate qui di seguito « Amministrazioni », provvederanno al miglioramento dei collegamenti postali e di telecomunicazioni fra i due Paesi.

Articolo 3.

Le Amministrazioni concorderanno i metodi atti a semplificare lo svolgimento del traffico e delle relative contabilità proponendo agli organi competenti l'approvazione di tariffe vantaggiose per le Parti contraenti.

II. — POSTE

Articolo 4.

Le Amministrazioni assicureranno il trasporto rapido e sicuro delle spedizioni postali, sia dirette che in transito.

Ciascuna Amministrazione provvederà all'avvio, nella maggiore misura possibile, delle sue spedizioni postali destinate a Paesi terzi, per le vie terrestri, marittime ed aeree dell'altro paese, in conformità delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli per ambedue le Amministrazioni.

Articolo 5.

Per la promozione della collaborazione e della reciproca informazione nel campo dell'emissione di francobolli sarà effettuato un regolare scambio delle nuove emissioni ed uno scambio di francobolli per mostre filateliche.

Articolo 6.

Lo scambio diretto nonché il transito degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi postali tra le due Amministrazioni sono effettuati mediante gli uffici di scambio. Ciascuna Amministrazione comunicherà all'altra Amministrazione l'elenco degli uffici di scambio utilizzati e le eventuali modifiche intervenute.

Articolo 7.

Gli uffici di scambio di ciascuna Amministrazione possono adoperare i sacchi vuoti dell'altra Amministrazione solo per spedizioni destinate a quella stessa Amministrazione.

Articolo 8.

Le due Amministrazioni effettueranno lo scambio di invii raccomandati contenenti oggetti da sdoganare. Tali invii saranno accompagnati dai formulari previsti negli atti dell'Unione postale universale.

Articolo 9.

Gli invii raccomandati vengono indicati globalmente nei fogli di avviso. Fanno eccezione gli invii rispediti, resi o spediti in transito allo scoperto, che saranno descritti singolarmente nei fogli di avviso o in elenchi speciali.

Articolo 10.

Nel traffico postale tra i due Paesi, è consentito l'invio di pubblicazioni (libri, opuscoli, riviste, giornali, ecc.).

Qualora per tale invio si utilizzino sacchi speciali, le Amministrazioni applicheranno tariffe ridotte da concordare.

Articolo 11.

Nello scambio diretto sono ammessi i pacchi ordinari e quelli con valore dichiarato di peso non superiore a 20 kg con le seguenti indicazioni speciali: fragile, espresso, con avviso di ricevimento, con avviso di mancata consegna.

Sono consentite le comunicazioni fatte su bollettino di spedizione.

Per i pacchi inoltrati per via marittima possono essere redatti, su richiesta del mittente, avvisi di imbarco.

Articolo 12.

Gli importi massimi del valore dichiarato per le lettere ed i pacchi postali con valore dichiarato saranno fissati di comune accordo dalle due Amministrazioni in conformità ai vigenti atti dell'Unione postale universale.

Articolo 13.

Le quote-parti terminali e di transito territoriale e marittimo per i pacchi postali saranno fissate di comune accordo dalle due Amministrazioni in conformità ai vigenti atti dell'Unione postale universale.

Articolo 14.

Lo scambio di vaglia postali internazionali è consentito esclusivamente mediante vaglia postali internazionali allo scoperto e si effettua sulla base dell'accordo relativo ai vaglia postali ed ai buoni postali di viaggio.

Le condizioni dello scambio dei vaglia postali internazionali saranno regolate di comune accordo dalle due Amministrazioni.

III. — TELECOMUNICAZIONI

Articolo 15.

Le due Amministrazioni assicureranno la trasmissione rapida e sicura delle comunicazioni, sia dirette che in transito, telefoniche, telegrafiche, telex, radio e televisive e di ogni altro servizio di telecomunicazione da convenire tra le Parti.

Ciascuna Amministrazione utilizzerà, nella maggiore misura possibile, i collegamenti di telecomunicazioni dell'altra Amministrazione per il traffico destinato a Paesi terzi, in conformità delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli per entrambe le Amministrazioni.

Articolo 16.

Ciascuna Amministrazione assicurerà, nella maggiore misura possibile, nel territorio in cui svolge la sua attività, i mezzi tecnici necessari allo svolgimento del traffico terminale e di transito dell'altra Amministrazione verso i Paesi europei ed extra-europei.

Il numero dei circuiti e gli istradamenti occorrenti saranno stabiliti mediante corrispondenza o contatti diretti.

Articolo 17.

Nel traffico telegrafico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di telegrammi previsti nel regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni.

I servizi telegrafici facoltativi, ammessi dalle due Amministrazioni, sono quelli previsti negli atti della Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Articolo 18.

Nel traffico telefonico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di conversazioni previste nelle istruzioni relative al servizio telefonico internazionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Nell'ambito del traffico telefonico fra i due Paesi sono ammesse le seguenti prestazioni:

a) conversazioni private;

b) richieste d'informazioni.

Altre prestazioni telefoniche potranno essere introdotte di comune accordo dalle due Amministrazioni.

Articolo 19.

Nell'ambito del traffico telex tra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di comunicazioni previste dal regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Le modalità d'attuazione di queste comunicazioni saranno concordate tra le due Amministrazioni nell'intento di migliorarle nella maggiore misura possibile e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli fra le due Parti.

Articolo 20.

La messa a disposizione dei collegamenti per gli scambi dei programmi radio-televisivi sarà effettuata in conformità degli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Articolo 21.

Le due Amministrazioni si sforzeranno di coordinare l'uso delle bande di frequenze per radiodiffusione allo scopo di evitare interferenze e di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili, in conformità degli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni in vigore.

Articolo 22.

In base agli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni vigenti e previa approvazione degli organi competenti, le due Amministrazioni concorderanno le tariffe dei telegrammi scambiati fra i due Paesi, le tariffe delle comunicazioni telefoniche e telex, nonché di qualunque altro servizio di telecomunicazione che potrà essere istituito tra i due Paesi.

Articolo 23.

Nel traffico di telecomunicazione in automatico le eventuali riduzioni tariffarie nonché i periodi della loro applicazione saranno stabiliti dalle due Amministrazioni, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

IV. — DISPOSIZIONI CONTABILI

Articolo 24.

I conti ed i deconti relativi ai servizi postali e di telecomunicazioni saranno periodicamente compilati e direttamente scambiati fra le due Amministrazioni.

Articolo 25.

L'unità monetaria adoperata per la fissazione delle tasse e per le operazioni contabili è quella prevista dai vigenti atti internazionali accettati dalle due Parti contraenti.

Articolo 26.

I pagamenti derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore tra le due Parti.

V. — COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Articolo 27.

Le due Amministrazioni continueranno a favorire e intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori delle telecomunicazioni e delle poste, con particolare riguardo alla cooperazione tra gli istituti scientifici e di ricerca del settore, conformemente all'accordo intergovernativo italo-romeno di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Bucarest il 16 giugno 1964.

VI. — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

Qualsiasi divergenza relativa alla interpretazione o alla applicazione del presente accordo, sarà risolta mediante negoziati diretti tra le due Amministrazioni.

Qualora le Amministrazioni non giungano ad una composizione delle divergenze, si procederà per via diplomatica.

Articolo 29.

Il presente accordo sarà sottoposto all'approvazione di ciascuna Parte contraente in conformità delle proprie disposizioni interne ed entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica, per via diplomatica, dell'avvenuta approvazione.

L'accordo rimarrà valido per un periodo di 5 anni; dopo tale data sarà rinnovato tacitamente per altri periodi di 5 anni salvo il caso in cui una Parte contraente lo denunci, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

Articolo 30.

Le Parti contraenti, di comune intesa, potranno apportare al presente accordo ogni modifica opportuna o necessaria.

FATTO a Bucarest il 27 maggio 1977 in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua romena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica socialista di Romania
G. MACOVESCU

Per il Governo
della Repubblica italiana
Arnaldo FORLANI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979, n. **77.**

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge n. 354/1975, modificato dall'art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271, presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti all'art. 59 della legge stessa.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni ».

L'ultimo comma dello stesso art. 122 è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di tre mesi presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella *E* della legge n. 740 del 1970 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi e minorati psichici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì **15** *marzo* **1979**
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* **23**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Iesi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto dell'11 agosto 1968, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Verdicchio dei Castelli di Iesi », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Iesi », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Iesi », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, è modificato come appresso:

Il vino « Verdicchio dei Castelli di Iesi » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

E' tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Malvasia toscana in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Iesi », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

MARCORA — DONAT-CATTIN

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo di lire 1.436.317.000 per gli asili-nido.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, per i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato;

Visto che, ai sensi dell'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, gli enti obbligati al versamento del contributo previsto dall'art. 8 della suddetta legge n. 1044, hanno provveduto a versare la somma di lire 1.436.317.000 al bilancio dello Stato per l'anno 1977;

Vista la legge 4 agosto 1978 n. 483, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 25 agosto 1978, con la quale è stata approvata la variazione in aumento al bilancio per l'anno finanziario 1978 di L. 1.436.317.000;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma, in base ai prospetti approvati con proprio decreto del 18 novembre 1978 a tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonché alle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati nell'anno 1977 al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali

dagli enti di cui all'art. 8 della legge n. 1044/71 e all'articolo 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, come segue:

Piemonte	L.	105.777.445
Valle d'Aosta	»	3.718.575
Lombardia	»	208.811.225
Bolzano	»	23.124.705
Trento	»	20.467.520
Veneto	»	104.384.720
Friuli-Venezia Giulia	»	27.673.440
Liguria	»	36.865.425
Emilia-Romagna	»	86.683.190
Toscana	»	72.463.470
Umbria	»	23.634.540
Marche	»	32.715.105
Lazio	»	121.320.255
Abruzzo	»	31.851.615
Molise	»	7.646.060
Campania	»	158.673.135
Puglia	»	111.195.145
Basilicata	»	22.938.180
Calabria	»	55.458.300
Sicilia	»	138.060.810
Sardegna	»	42.854.140
Totale	L.	1.436.317.000

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 1.436.317.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 151

(2267)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Ripartizione fra tutte le regioni del fondo di lire 17.391.447.708 per gli asili-nido.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 »;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito a favore delle regioni uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato, sul bilancio 1978, per complessivi 20 miliardi;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 novembre 1978, n. 153784, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1978, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 146, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare di L. 17.391.447.708 versati dall'INPS di cui L. 7.441.447.708 quale saldo anno 1977 e L. 9.950.000.000 quale acconto anno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 17.391.447.708, in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978, con il quale è stata effettuata la ripartizione di L. 55.800.000.000 tra tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonché alle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati dall'INPS, per gli scopi citati nelle premesse, al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali previsti dalla legge n. 1044/71, come segue:

Piemonte	L.	1.280.791.750
Valle d'Aosta	»	45.025.858
Lombardia	»	2.528.362.150
Bolzano	»	280.002.320
Trento	»	247.828.150
Veneto	»	1.263.928.150
Friuli-Venezia Giulia	»	335.080.070
Liguria	»	446.379.950
Emilia-Romagna	»	1.049.591.540
Toscana	»	877.414.000
Umbria	»	286.175.600
Marche	»	396.126.370
Lazio	»	1.468.989.700
Abruzzo	»	385.670.930
Molise	»	92.581.260
Campania	»	1.921.271.810
Puglia	»	1.346.391.200
Basilicata	»	277.743.780
Calabria	»	671.509.240
Sicilia	»	1.671.690.380
Sardegna	»	518.893.500
Totale	L.	17.391.447.708

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 17.391.447.708 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 150

(2268)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della precedente legge;

Vista la comunicazione del 22 novembre 1978, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della Toscana in sostituzione del dott. Mario Leone;

Decreta:

Il prof. Fidia Arata, assessore regionale alle attività commerciali della regione Toscana, partecipa in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione del dott. Mario Leone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria la Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria la Bruna di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 1° giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1977, 3 giugno 1977, 30 agosto 1978 e 3 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria la Bruna di Torre del Greco (Napoli), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavi sud, in Catania.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavi sud di Catania;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cavi sud di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1977, con il quale il sig. Piero Marongiu è stato nominato componente del comitato regionale del predetto Istituto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Viste le dimissioni del sig. Piero Marongiu da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 3120/MFZ/lt del 6 dicembre 1978, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Emilio Pirola in sostituzione del sig. Piero Marongiu, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Emilio Pirola è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del signor Piero Marongiu, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. - Imballaggi plastici di Cagliari, è prolungata fino al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dello ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto ed i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 179 e 18 aprile 1974, n. 244, che lo hanno modificato;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, concernente la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di detto collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'ente sopracitato;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto come segue:

Levatino dott. Santo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sposato dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Caporizzi dott. Alfredo, in rappresentanza della regione Puglia;

Capuano dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Bari;

Tedeschi dott. Franco, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Pagliarulo dott. Vito, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Agatino Prestipino è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Messina, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Giuseppe Lettere, commissario liquidatore dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Bari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979, con cui è stato istituito l'aeroporto civile di Bari;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto di Bari che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto medesimo;

Considerato che occorre indicare altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto civile di Bari come segue:

direzione di atterraggio: 070° - 250° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: 2220 ml;

livello medio dell'aeroporto: m 38,50 s.l.m.;

quota media dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

tratto corrispondente alla testata 07: m 51,00 s.l.m.;

tratto corrispondente alla testata 25: m 19,00 s.l.m.;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni, è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 agosto 1978 al 18 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento predetto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 2 aprile 1978;

Visti i propri successivi decreti regolarmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con i quali sono state rinviate dette elezioni;

Visto il fonogramma 22 febbraio 1979, n. 775/66500 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, con il quale è stato chiesto a tutti i Ministeri interessati il rinvio delle elezioni, già fissate per il 25 marzo 1979, al 18 novembre 1979;

Considerata l'opportunità di ottemperare alla predetta richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali indette per il 2 aprile 1978, già rinviate al 29 ottobre 1978 e successivamente al 10 dicembre 1978 ed al 25 marzo 1979, sono ulteriormente rinviate al 18 novembre 1979.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 2 marzo 1979

Il Ministro: ANTONIOZZI

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 2 dicembre 1978 e 4 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 febbraio 1978 all'11 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ormea, con sede in Genova e stabilimento a Ormea (Cuneo), è prolungata fino al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana, in Pollein.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana di Pollein (Aosta);

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1978 e 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 ottobre 1977 al 7 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteva - Industria tessile valdostana di Pollein (Aosta), è prolungata fino al 7 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1979.
Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stato eretto in ente morale l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ha approvato il vigente statuto dell'ente citato, e 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha mantenuto allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'ente predetto;

Vista la nota in data 5 febbraio 1979, con la quale il presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, sentita la giunta esecutiva dell'ente medesimo, ha proposto per la nomina a segretario generale l'avv. Gino Colombo;

Decreta:

L'avv. Gino Colombo è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

(2551)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 4 maggio 1928, n. 1167, con il quale è stato concesso ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge 3 aprile 1926, n. 563, il riconoscimento giuridico all'Istituto di tecnica e propaganda agraria con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1655, con il quale le funzioni di vigilanza su tale Istituto sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 19 luglio 1976, recante modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente sopra citato, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Paolo Giordano, in rappresentanza delle categorie degli agricoltori e dei coltivatori diretti, designato dalla Confederazione italiana coltivatori;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1979, con la quale la Confederazione italiana coltivatori ha designato il sig. Alceo Bizzarri, in sostituzione del dott. Paolo Giordano, dimissionario.

Decreta:

Il sig. Alceo Bizzarri è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, in rappresentanza delle categorie degli agricoltori e dei coltivatori diretti, per il restante periodo del triennio 24 marzo 1977-23 marzo 1980 ed in sostituzione del dott. Paolo Giordano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(2390)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 marzo 1979.

Norme sanitarie per l'importazione in Italia dalla Francia e dal Regno Unito di bovini d'allevamento o da produzione provenienti da allevamenti « indenni » da brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato dal Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina e successive modifiche;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 giugno 1974 recante norme sanitarie per l'importazione in Italia dal Regno Unito di bovini da allevamento o da produzione da allevamenti « indenni » da brucellosi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 2 luglio 1974;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 marzo 1978 recante norme sanitarie per l'importazione in Italia dalla Francia di bovini d'allevamento o da produzione da allevamenti « indenni » da brucellosi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 31 marzo 1978;

Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni veterinarie della Comunità economica europea recepite nell'ordinamento interno con la precitata legge del 30 aprile 1976, n. 397, non è previsto che i bovini da allevamento o da produzione di età non superiore a dodici mesi, provenienti da allevamenti « indenni » da brucellosi, destinati agli scambi intracomunitari e che beneficiano della deroga di cui alle precitate ordinanze ministeriali 11 giugno 1974 e 9 marzo 1978, siano sottoposti all'origine non oltre trenta giorni prima della spedizione alla prova della sieroagglutinazione nei confronti della brucellosi;

Ritenuto necessario uniformare ed adeguare alla normativa veterinaria comunitaria le disposizioni di cui alle sopra richiamate ordinanze;

Ritenuto che in base alle garanzie sanitarie fornite dai detti Paesi nei confronti della profilassi della brucellosi e con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere autorizzata l'importazione dalla Francia e dal Regno Unito di bovini d'allevamento o da produzione provenienti da allevamenti « indenni da brucellosi »;

Ordina:

Art. 1.

Giusta il disposto di cui al titolo IV, art. 16, punto 4, della legge 30 aprile 1976, n. 397, in deroga a quanto previsto alla lettera *c*), dell'art. 6 della precitata legge, è autorizzata l'importazione in Italia dalla Francia e dal Regno Unito di bovini da allevamento o da produzione provenienti da allevamenti « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi animali — qualora siano di età superiore a dodici mesi — abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima della spedizione.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente art. 1 possono essere introdotti in tutti gli allevamenti nazionali ad eccezione di quelli riconosciuti « ufficialmente indenni » da brucellosi o sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 3.

L'introduzione degli animali di cui al precedente articolo 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1968 citato nelle premesse e dalle successive modifiche nonchè dai provvedimenti concernenti l'esecuzione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 potranno essere saggiati a destino nei confronti della brucellosi mediante una siero-agglutinazione.

Gli animali che presentano un tasso brucellare superiore a quello indicato nel precedente art. 1, ove si tratti di femmine di età superiore a dodici mesi o di maschi, saranno abbattuti; per tali animali, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, non sarà corrisposta l'indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 5.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 non è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, ma è subordinata alla presentazione all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto, di entrata degli animali del nulla-osta del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione degli animali stessi nel territorio della provincia di destinazione, in conformità alle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Il nulla-osta è trasmesso preventivamente all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto, a cura dello stesso veterinario provinciale all'atto della effettuazione della prima importazione nella provincia interessata.

Art. 6.

Le ordinanze ministeriali 11 giugno 1974 e 9 marzo 1978, citate nelle premesse, sono abrogate.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 5 marzo 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(2711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 15 marzo 1979:

Buoso Ermete, notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Castelfranco Veneto, distretto notarile di Treviso, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Florio Domenico.

Clemente Michelarcangelo, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Crema, distretto notarile di Cremona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Florio Domenico.

Corradi Cesare, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Benigni Giuseppe.

Corradi Cesare, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Valentano, distretto notarile di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Benigni Giuseppe.

Corradi Cesare, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Benigni Giuseppe.

(2666)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « San Michele » di Vaie

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1791, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Michele » di Vaie (Torino).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2307)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Augusta » di Castelletto d'Orba

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1785, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Augusta » di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2308)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Generosa » di S. Miniato

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1792, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Generosa » di S. Miniato (Pisa).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2309)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Toka Monticchio Bagni » di Rionero in Vulture

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1919, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Toka Monticchio Bagni » di Rionero in Vulture (Potenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2310)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte della Buvera » di Anzola d'Ossola

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1784, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte della Buvera » di Anzola d'Ossola (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pianoro

Con decreto 11 gennaio 1979, n. 3488, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione in sponda sinistra del torrente Savena in località Torre Roncolo del comune di Pianoro (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 mappale 113 sub 1/2 (mq 390) e al foglio n. 18 mappali 14 sub 1/2 (mq 7560) e 37 sub 1/2 (mq 580) della superficie complessiva di mq 8530 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2312)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Entratico

Con decreto 5 gennaio 1979, n. 3331, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato del fiume Cherio in comune di Entratico (Bergamo) segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al mappale 539 ½ della superficie di mq 2300 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 giugno 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2313)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e annesso fabbricato in comune di Luino

Con decreto 5 gennaio 1979, n. 3333, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno e del fabbricato su di esso insistente in comune di Luino (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappali 4678 (mq 2140) e 1506/*B* (mq 360) della superficie complessiva di mq 2500 (reale mq 2540,70) ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 marzo 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2314)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1983, al portatore

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 23 settembre 1978, si rende noto che il 26 marzo 1979 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1983, da rilasciare in dipendenza delle sottoscrizioni in contanti.

(2446)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 16 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,55	842,55	842,60	842,55	838 —	842,55	842,45	842,55	842,55	842,55
Dollaro canadese	717,80	717,80	718 —	717,80	717,80	717,80	718 —	717,80	717,80	717,80
Marco germanico	451,68	451,68	452 —	451,68	452,18	451,78	452,08	451,68	451,68	451,70
Fiorino olandese	418,54	418,54	418,75	418,54	419,90	418,54	418,85	418,54	418,54	418,55
Franco belga	28,555	28,555	28,60	28,555	28,60	28,55	28,53	28,555	28,555	28,55
Franco francese	196,11	196,11	196,10	196,11	196,40	196,11	196,22	196,11	196,11	196,10
Lira sterlina	1712,10	1712,10	1715 —	1712,10	1714,57	1712,10	1713 —	1712,10	1712,10	1712,10
Lira irlandese	—	—	1715 —	—	1714,57	—	1713 —	—	—	—
Corona danese	162,30	162,30	162,50	162,30	162,55	162,30	162,40	162,30	162,30	162,30
Corona norvegese	164,90	164,90	165,30	164,90	165,20	164,90	164,95	164,90	164,90	164,90
Corona svedese	192,39	192,39	192 —	192,39	193 —	192,30	192,10	192,39	192,39	192,40
Franco svizzero	500,22	500,22	500,76	500,22	501,35	500,22	499,80	500,22	500,22	500,25
Scellino austriaco	61,45	61,45	61,75	61,45	61,72	61,46	61,545	61,45	61,45	61,45
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,60	17,70	17,62	17,70	17,50	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,15	12,15	12,18	12,15	12,18	12,15	12,158	12,15	12,15	12,15
Yen giapponese	4,047	4,047	4,0675	4,047	4,06	4,04	4,048	4,047	4,047	4,05

Media dei titoli del 16 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,800
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,500
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,800
» 6 % » » 1972-87	76,775
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,7600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
» » » » 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,400
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,750
» » » 10 % 1- 1-1981	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,50
Dollaro canadese	717,90
Marco germanico	451,88
Fiorino olandese	418,695
Franco belga	28,542
Franco francese	196,165
Lira sterlina	1712,55
Lira irlandese	1712,25
Corona danese	162,35
Corona norvegese	164,925
Corona svedese	192,245
Franco svizzero	500,01
Scellino austriaco	61,02
Escudo portoghese	17,60
Peseta spagnola	12,154
Yen giapponese	4,047

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979, registro n. 6 Finanze, foglio n. 190, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1979;

Ravvisata la necessità, per ragioni di forza maggiore connesse con la sopravvenuta indisponibilità di talune sedi d'esame, di rinviare a data da destinarsi la prova scritta del suddetto concorso, già fissata dall'art. 12 del relativo bando per il giorno 31 marzo 1979;

Decreta:

La prova scritta del concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto, già fissata dall'art. 12 del decreto ministeriale 2 febbraio 1979 per il giorno 31 marzo 1979, è rinviata a data da destinarsi.

Ai candidati sarà singolarmente comunicata la nuova data e le sedi presso cui dovranno sostenere la prova scritta relativa al predetto concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

(2668)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, a settecentotrentanove posti nella qualifica di vigile del fuoco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, penultimo comma, del bando di concorso 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 9 Interno, foglio n. 327, relativo al concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, a settecentotrentanove posti nella qualifica di vigile del fuoco, si dà avviso che è stato pubblicato, nel Bollettino ufficiale del personale n. 7 del 29 gennaio 1979, il decreto ministeriale 30 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1978, registro n. 13 Interno, foglio n. 374, con il quale sono stati nominati vigili del fuoco in prova i vincitori e gli idonei del concorso.

(2732)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(826/S)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE III» DI GORIZIA

Concorso ad un posto di primario del servizio radiologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio radiologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Gorizia.

(834/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di neurologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a cinque).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(836/S)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di assistente della sezione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(825/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(852/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(859/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(833/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(827/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(856/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della sezione lungodegenti aggregata alla divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Asti.

(861/S)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(857/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(858/S)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio ricerche chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio ricerche chimico-cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(854/S)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(832/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(845/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISILI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del centro di raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isili (Nuoro).

(863/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario ed un posto di ispettore sanitario riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

due posti di aiuto del reparto di medicina generale;
un posto di aiuto del reparto di geriatria;
un posto di aiuto dirigente il reparto infettivi;
un posto di aiuto del reparto di ostetricia-ginecologia;
un posto di aiuto del reparto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del laboratorio;
un posto di aiuto dirigente il centro trasfusionale,

di questi, sei posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti a quelli del gruppo linguistico ladino;

due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente del reparto infettivi;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;
un posto di assistente di tisiologia;
un posto di assistente del laboratorio;
due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
due posti di assistente di anestesia-rianimazione,

di questi, dodici posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, un posto a quelli del gruppo linguistico italiano e due posti a quelli del gruppo linguistico ladino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(841/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di primario di radiologia (a tempo pieno) e un posto di assistente di radiologia (a tempo definito);

un posto di aiuto dirigente della sezione di pediatria (a tempo definito);

un posto di aiuto di chirurgia, specialista in ortopedia (a tempo definito);

un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo definito);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo definito);

un posto di assistente di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(860/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. 1.

Piano agricolo nazionale. Attuazione regionale dello stralcio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità finanziarie provenienti alla Regione per l'anno 1978, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ammontanti a complessive L. 18.953.605.000 sono destinate al finanziamento dei seguenti programmi di intervento:

interventi a carattere istituzionale generale . .	per	260.000.000
programma per la valorizzazione delle risorse energetiche . .	per	700.000.000
programma per la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali	per	6.084.920.000
programma per gli interventi nelle aree montane	per	250.000.000
programma per il potenziamento delle strutture produttive agricole, forestali e della pesca . . .	per	9.108.685.000
programma per la gestione e il mantenimento delle strutture agricole e forestali	per	1.550.000.000
altri interventi	per	1.000.000.000

Art. 2.

La competenza delle disponibilità e degli impieghi di cui al precedente articolo sono attribuite alla quota 1979 del bilancio pluriennale 1979-81 a cui sono apportate, conseguentemente, le seguenti modificazioni:

Parte 1ª - ENTRATA

In aumento:

Titolo II - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione.		
Categoria 11ª - Entrate derivanti da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70	L.	18.953.605.000

Parte 2ª - SPESA

In aumento:

1. Interventi a carattere istituzionale generale	L.	260.000.000
Obiettivo 3 - Sviluppo delle attività economiche.		
3.1.1. - Programma per la valorizzazione delle risorse energetiche	»	700.000.000
3.1.5. - Programma per la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali . . .	»	6.084.920.000
3.2.1. - Programma per gli interventi nelle aree montane	»	250.000.000
3.7.1. - Programma per il potenziamento delle strutture produttive agricole forestali e della pesca	»	9.108.685.000
3.8.1. - Programma per la gestione ed il mantenimento delle strutture agricole e forestali	»	1.550.000.000
3.9. - Altri interventi	»	1.000.000.000
	L.	18.953.605.000

Art. 3.

Gli organi regionali, secondo le rispettive competenze, possono dar corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi regionali e statali operanti nel settore dell'agricoltura per l'attuazione dei programmi richiamati all'art. 1 della presente legge.

E' autorizzata, nel corrente anno, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma indicata all'art. 2 della presente legge. Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti di attuazione delle leggi indicate dei quali sorge l'obbligo di assumere gli impegni, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

A tali atti è dato corso una volta che la legge di bilancio 1979 abbia determinato l'entità della spesa che le relative leggi comportano.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 gennaio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 2 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1979, n. 2.

Modifiche in materia di personale alla legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, relativa alla disciplina degli asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il settimo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Ai concorsi riservati al personale educativo fino alla emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, sono ammessi i cittadini forniti di diploma di istituto magistrale o di scuola magistrale o di vigilatrice d'infanzia o del diploma di qualifica di assistente per l'infanzia o della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di puericultrice.

Sono ammessi ai suddetti concorsi anche coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore diverso da quelli indicati al comma precedente, hanno frequentato, superando il relativo esame, i corsi per il perfezionamento del personale educativo istituiti dalla Regione negli anni 1975 e 1976 e attuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Costituisce titolo preferenziale nei concorsi di cui al settimo comma la frequenza di corsi professionali per il perfezionamento del personale educativo degli asili nido ed il superamento del relativo esame ».

Art. 2.

L'ottavo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il rapporto minimo tra il personale educativo e i posti bambino non può essere inferiore ad una unità per ogni sette posti bambino ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 gennaio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 2 gennaio 1979.

(1168)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1979, n. 1.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1979, n. 2.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1979, n. 3.

Istituzione di un fondo unico da assegnare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegnazione di fondi agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni ad essi trasferite

In attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è istituito un fondo regionale da ripartire tra i comuni per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ammontare del fondo di cui al comma precedente è stabilito annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione ed è costituito, per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981:

a) da una quota fissa di L. 8.362.958.000 pari all'ammontare degli stanziamenti definitivi iscritti, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, a carico dei capitoli compresi nello elenco allegato n. 1;

b) da una quota risultante dall'applicazione, alla predetta quota fissa di L. 8.362.958.000, della stessa percentuale di incremento verificatosi, in ciascun anno, nell'ammontare del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 rispetto all'ammontare dello stesso fondo comune stabilito per l'anno 1977 in applicazione dell'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 356, esclusa la maggiorazione apportata al medesimo fondo comune per effetto dell'art. 128, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) da una ulteriore quota variabile pari all'ammontare delle quote integrative da assegnare ai comuni in applicazione del secondo comma del successivo art. 3.

Per l'anno 1978 l'ammontare del fondo di cui al primo comma del precedente articolo è stabilito nell'importo pari all'ammontare delle somme disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai capitoli compresi nell'elenco allegato n. 1, aumentato dell'ammontare delle quote integrative da assegnare ai comuni in applicazione del secondo comma del successivo art. 6, calcolata in ragione di un trecentosessantacinquesimo dell'integrazione annua per i giorni intercorrenti tra la entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1978.

Le somme da attribuire ai comuni in applicazione del presente articolo sono iscritte:

a) per l'anno 1978, a carico del cap. 1700401 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione « Fondo da assegnare ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » e con la dotazione di competenza e di cassa determinata ai sensi del precedente terzo comma;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli compresi nell'elenco allegato n. 1 sono trasferite al cap. 1700401 istituito per effetto del quarto comma, lettera *a*), del presente articolo, mediante deliberazione della giunta regionale da trasmettersi al consiglio regionale entro cinque giorni per la convalidazione con legge regionale.

La spesa per il finanziamento del fondo di cui al primo comma del presente articolo è dichiarata obbligatoria.

Art. 2.

Destinazione dei fondi assegnati agli enti locali

Le somme assegnate dalla Regione ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative già assegnate dalla Regione e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, confluiscono nei bilanci dei detti enti, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dall'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le somme di cui al comma precedente sono utilizzate dai comuni senza vincolo di destinazione nell'ambito delle materie già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I comuni esercitano le funzioni cui si riferisce la presente legge secondo la normativa vigente e gli indirizzi generali della Regione.

La legge regionale di attuazione del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce le norme di utilizzazione da parte dei comuni, anche in forma associata, dei fondi assegnati con la presente legge.

Art. 3.

Criteri di ripartizione del fondo da assegnare ai comuni

Il fondo da assegnare ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 75 per cento in base alla popolazione residente in ciascun comune all'inizio dell'anno precedente quello cui il fondo si riferisce desunta dal bollettino mensile di statistica dello I.S.T.A.T.;

b) 25 per cento in base alla superfice di ciascun comune.

Qualora per l'effetto dell'applicazione dei criteri di ripartizione di cui al comma precedente la quota spettante a ciascun comune per ognuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 risultasse inferiore all'ammontare dei finanziamenti allo stesso assegnati nell'anno 1977 per interventi in materia di diritto allo studio, assistenza estiva ed invernale ai minori e per l'integrazione ordinaria dei bilanci dei disciolti enti comunali di assistenza, è attribuita annualmente al comune una quota integrativa pari alla differenza tra l'ammontare dei detti finanziamenti al medesimo assegnati nell'anno 1977 e la quota allo stesso spettante in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Erogazione del fondo da assegnare agli enti locali

All'erogazione del fondo di cui al precedente art. 1 si provvede entro i primi dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre, in ragione di un quarto della disponibilità complessiva iscritta in bilancio.

Per l'anno 1978 l'erogazione delle assegnazioni ha luogo in unica soluzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Soppressione di capitoli del bilancio della Regione

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione compresi nell'elenco allegato n. 1 sono soppressi a partire dall'anno finanziario 1979.

E' vietato conservare o istituire nel bilancio della Regione capitoli con le stesse denominazioni o finalità di quelli soppressi e comunque relativi a spese concernenti le funzioni amministrative attribuite agli enti locali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei capitoli da conservare e dei capitoli aggiunti da istituire esclusivamente per la gestione dei residui di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Gestione dei residui

E' autorizzata la gestione dei residui passivi risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli compresi nell'allegato elenco n. 1.

Tutti gli atti amministrativi già assunti dalla Regione nelle materie attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi della presente legge, restano validi a tutti gli effetti.

Art. 7.

Abrogazione di norme in contrasto o incompatibili

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le leggi regionali che disciplinano tali materie restano in vigore per le parti concernenti esclusivamente i criteri generali di programmazione e di gestione delle prestazioni.

Sono abrogate le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 gennaio 1979

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1979, n. 4.

Opere straordinarie per il miglioramento della funzionalità dei porti regionali di Fano e di Senigallia in attuazione dei relativi piani regolatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 del 5 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di ampliamento della darsena di levante e del relativo scalo di alaggio nel porto di Fano e per la creazione di una nuova darsena nel porto di Senigallia, nel rispetto dei relativi piani regolatori, è autorizzata, per gli anni 1979-81, la spesa di lire 2.500 milioni.

Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci viene fissata l'entità degli stanziamenti annuali distinti per il porto di Fano e quello di Senigallia.

Alla progettazione e alla direzione dei lavori indicati al primo comma si provvede con le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 26 aprile 1977, n. 12, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 1979 mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte al programma 2.1.2.1. compreso nel bilancio pluriennale per il quadriennio 1978-81;

b) per gli anni 1980 e 1981 mediante equivalente riduzione delle disponibilità dal « Fondo per l'adeguamento e lo sviluppo » del medesimo bilancio pluriennale per il quadriennio 1978-81.

Art. 3.

In conformità al disposto dell'art. 2, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, è autorizzata la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per effetto del precedente art. 1, sempre che l'importo delle obbligazioni che vengono a scadere in ciascuno esercizio finanziario non superi l'entità degli stanziamenti, di competenza e di cassa, iscritti nel bilancio del medesimo anno.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1976, n. 335, le spese autorizzate con la presente legge sono considerate spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 gennaio 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1979, n. 5.

Delega alle province delle attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle province con decorrenza dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, le province osservano le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e le direttive statali e regionali.

Ogni provincia affida ad un proprio ufficio i compiti istruttori relativi alle funzioni delegate.

A fine precipuo di garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio, nonchè la semplicità delle procedure, il presidente della giunta regionale emana, ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello statuto, le direttive generali cui devono attenersi gli enti delegati anche sulla base delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori o sottoposti a termini fissi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 3.

Per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni delegate per effetto dell'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 4 milioni; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte:

a) per l'anno 1978, a carico del cap. 1222209 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione « Assegnazione di fondi alle province per le spese relative all'esercizio delle deleghe delle funzioni amministrative riguardanti l'attività istruttoria per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 4 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le disponibilità di cui al precedente comma sono ripartite annualmente tra le province con deliberazioni della giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'associazione delle province italiane.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo, si provvede:

a) per l'anno 1978, mediante riduzione, per l'importo di lire 4 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700202 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del detto anno;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'incremento della somma che sarà assegnata alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato con l'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 356.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 gennaio 1979

MASSI

(787)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1979, n. **6**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 3 *del* 13 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1979, secondo gli stati di previsione e con le modalità della relativa proposta di legge presentata al consiglio regionale il 19 dicembre 1978, fino a quando il bilancio stesso non sarà approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1979, limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di durata dell'esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, e salvo quanto altro disposto dall'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 gennaio 1979

MASSI

(788)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. **2**.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, recante norme per l'istituzione e il funzionamento dei consigli di comprensorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare una adeguata funzionalità dei consigli di comprensorio e per garantire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali la regione del Veneto modifica ed integra lo art. 12, commi primo, secondo e quinto, nonché l'art. 18 della legge regionale n. 80.

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 80 vengono così sostituiti:

« La Regione contribuisce alle spese di primo impianto dei consigli di comprensorio nella seguente misura:

a) lire 17 milioni per i comprensori fino a 80.000 abitanti;
b) lire 19 milioni per i comprensori fino a 150.000 abitanti;
c) lire 21 milioni per i comprensori oltre i 150.000 abitanti.

Tali contributi non sono dovuti alle comunità montane di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 80.

Le spese per il funzionamento dei consigli di comprensorio sono a carico della Regione nella seguente misura:

a) per l'anno 1978 lire 3 milioni ciascuno;
b) per gli anni 1979 e successivi, lire 15 milioni ciascuno.

A partire dall'esercizio 1979 ad ogni provincia viene erogato un contributo annuo pari a lire 2 milioni per ciascun comprensorio incluso nel suo territorio per studi ed altre iniziative a carattere intercomprensoriale promossi d'intesa con i consigli di comprensorio interessati e con la giunta regionale.

La giunta regionale dispone di un fondo di lire 37 milioni per il 1978 e di lire 40 milioni per il 1979 e successivi, per favorire attività di studio e di ricerca sui problemi attinenti al funzionamento dei consigli di comprensorio ».

L'ultimo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Per la gestione dei fondi comunque assegnati per il suo funzionamento il consiglio di comprensorio è tenuto alla presentazione alla giunta regionale di un rendiconto annuale ».

Art. 3.

Al presidente del consiglio di comprensorio spetta una indennità di carica mensile fino a lire 200 mila onnicomprensive.

Agli altri componenti della giunta spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta fino a lire 10 mila.

Ai componenti del consiglio spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta fino a lire 10 mila.

Tali indennità saranno fissate da apposita norma del regolamento generale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 80.

Ai soli fini della presente legge le indennità di carica e di presenza, di cui ai commi precedenti, non spettano ai componenti degli organi delle comunità montane di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 80.

Per il pagamento dell'indennità di carica e di presenza il consiglio di comprensorio può utilizzare i contributi erogati ai sensi dell'art. 2 della presente legge nella misura massima di L. 5.500.000.

Art. 4.

L'art. 18 della legge regionale n. 80 viene integrato come segue:

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del primo comma del precedente art. 2, determinata in L. 463.000.000 e alle

spese previste dal quinto comma dello stesso articolo, si fa fronte per l'esercizio 1978 mediante riduzione del cap. 096209740 « Fondo globale per spese correnti normali » (Partita: spese funzionamento comprensori) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Per gli esercizi 1979 e successivi, la spesa di funzionamento dei consigli di comprensorio è fissata in L. 720.000.000, quella per l'attuazione di quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 1 in L. 96.000.000 e quella prevista dal quinto comma dello stesso articolo in L. 40.000.000.

Le spese di cui al comma precedente faranno carico per gli esercizi successivi al 1978 alla categoria VII del titolo XIX del bilancio pluriennale 1978-80, con l'istituzione nel bilancio annuale di appositi distinti capitoli.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740	500.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	250.000.000
	500.000.000	250.000.000
In aumento:		
Cap. 097009870. — Contributo — *una tantum* — per le spese di primo impianto e organizzazione dei consigli di comprensorio . .	463.000.000	213.000.000
Cap. 097009841. — Spese per attività di studio e di ricerca a favore dei consigli di comprensorio (capitolo di nuova istituzione)	37.000.000	37.000.000
	500.000.000	250.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 gennaio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. **3.**

Modifica e integrazione agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 30: « Istituzione dei centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I contributi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 30, vengono elevati, rispettivamente, a L. 1.500.000 ed a L. 40.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 gennaio 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. **4.**

Proroga del termine di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni: « Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine ultimo per la presentazione degli atti di spesa sostenuta e richiesta di erogazione del contributo disposto dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in tema di interventi per l'adattamento e riattamento di edifici adibiti o da adibire a scuole materne, elementari e medie, è fissato al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 12 gennaio 1979

TOMELLERI

(914)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. **1.**

Provvedimenti conseguenti alla soppressione dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 1° aprile 1978 il personale dello Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca con sede in Pescara, messo a disposizione dalla regione Abruzzo, è trasferito all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo.

Art. 2.

Il contributo di L. 50.000.000 annui, già previsto dalle leggi regionali 29 luglio 1974, n. 29 e 29 agosto 1977, n. 54, per il funzionamento dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca di Pescara, viene concesso, a decorrere dal corrente anno, all'Istituto zooprofilattico sperimentale del-

l'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo, allo scopo della organizzazione della sezione per la ricerca ed il controllo dei prodotti ittici in Pescara.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi regionali 29 luglio 1974, n. 29 e 29 agosto 1977, n. 54.

Art. 4.

La presente legge non comporta maggiori oneri di spese.

La denominazione del cap. 675 del bilancio regionale è mutata nella seguente: « Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo per il funzionamento in Pescara della sezione per la ricerca ed il controllo dei prodotti ittici ».

Negli anni successivi la spesa sarà computata in aggiunta allo stanziamento annuale di bilancio facente carico alla regione Abruzzo per il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 2.

Norme in materia di espropriazioni per pubblico interesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 10, secondo comma, dello statuto, la regione Abruzzo attua nella materia dell'esecuzione delle opere pubbliche il più ampio decentramento.

In particolare, in materia di espropriazione di immobili per opere pubbliche, in attuazione dell'art. 35 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la Regione, per accelerarne le procedure, adotta le misure contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, da parte delle comunità montane, dei comuni, delle province e loro consorzi, nelle materie di attribuzione regionale ai sensi dei decreti presidenziali di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al primo comma o di localizzazione degli interventi costruttivi nei piani per l'edilizia economica e popolare, deve essere notificata, a cura degli enti interessati predetti, a ciascun proprietario iscritto negli atti catastali, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

La notifica di cui al comma precedente, sostituisce il decreto di occupazione di urgenza di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1965, n. 2359 e dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, sempre che non siano decorsi infruttuosamente i termini fissati dall'art. 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'occupazione si intende disposta per tre anni dalla data di immissione nel possesso, e perde efficacia ove non venga eseguita nel termine di tre mesi dalla data della notifica di cui al terzo comma.

Può essere protratta, con atto dello stesso ente di cui al primo comma, per altri due anni, in caso che persistano ragioni giustificative del ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 3.

E' delegato ai comuni l'accertamento della qualità di proprietario diretto coltivatore, fittavolo, mezzadro, colono e compartecipante, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza della Regione e degli enti locali.

E' altresì delegato ai comuni, il potere di emettere il nulla-osta al pagamento delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per le opere le cui espropriazioni ricadono nel rispettivo territorio.

Il provvedimento di svincolo è emesso dal sindaco.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, eroga a favore degli enti interessati, quale anticipazione sui fondi concessi per l'esecuzione delle opere finanziate direttamente dalla Regione, le somme necessarie per gli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 3.

Affidamento del patrocinio e della consulenza della Regione all'Avvocatura dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 30 dello statuto regionale e dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Abruzzo si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

La Regione può avvalersi, altresì, della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, anche per la propria attività amministrativa.

La giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, può deliberare, in casi eccezionali e negli affari in cui vi è conflitto di interesse con lo Stato o enti pubblici statali, nonchè con le altre regioni o enti pubblici regionali, l'affidamento del patrocinio a liberi professionisti.

Per le questioni attinenti alle attribuzioni del consiglio regionale, la giunta richiede la consulenza dell'Avvocatura dello Stato su proposta dell'ufficio di presidenza.

Art. 2.

La disciplina dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, è regolata da apposito regolamento, approvato dal consiglio regionale.

In tale regolamento sono fissate le modalità per il conferimento dell'incarico del patrocinio e della consulenza all'Avvocatura dello Stato, per l'accreditamento dei fondi a favore della stessa, presso la tesoreria regionale, necessari per le spese giudiziali e per la relativa rendicontazione.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 20.000.000 annue si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione, di pari importo, del cap. 1400: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti della spesa del bilancio 1978 ».

Nell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio, è soppressa la apposita partita di L. 20.000.000.

Le conseguenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 4.

Assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di apparecchi Optacon per i non vedenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo regionale di L. 30.000.000 annuali per l'acquisto di apparecchi « Optacon », da assegnare a persone non vedenti, residenti in Abruzzo, che abbiano conseguito la abilitazione all'uso dell'apparecchio medesimo, con precedenza ad insegnanti, studenti e a tutti coloro che ne facciano richiesta per dimostrati motivi di lavoro.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente è ripartito dalla giunta regionale, su proposta del componente alla sicurezza sociale, sentita la competente commissione consiliare, a favore dei comuni, in base ad un programma di priorità, che è redatto annualmente, sentite le associazioni o enti rappresentativi dei non vedenti.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, stabilito in L. 30.000.000 per anno dal precedente art. 1, si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e contemporanea istituzione ed iscrizione nel titolo I - sezione VIII - settore 7 - categoria V, del cap. 522 denominato: « Contributi ai comuni per l'acquisto di apparecchi "Optacon", con uno stanziamento, di competenza e di cassa, pari a L. 30.000.000.

La partita di L. 160.000.000, istituita nell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1978, con il provvedimento di assestamento del medesimo bilancio, è ridotta di L. 30.000.000.

Per gli anni successivi al 1978 l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 5.

Interventi per la realizzazione di opere sanitarie per il triennio 1978-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel quadro del piano regionale di sviluppo e del piano regionale ospedaliero e socio-sanitario e nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio per il triennio 1978-80, interviene per la costruzione, la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento dei centri sanitari per la prevenzione delle malattie, il recupero e la rieducazione funzionale.

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il programma per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente affari sociali ed il comitato regionale tecnico amministrativo - sezione lavori pubblici, stabilisce le norme tecniche costruttive e i requisiti funzionali cui devono uniformarsi i progetti esecutivi delle opere di cui al precedente articolo.

La realizzazione è affidata, mediante concessione, al comune in cui l'opera viene ubicata, che vi provvede con la collaborazione e la sorveglianza degli uffici del genio civile mediante il sistema dell'appalto-concorso secondo il progetto di massima approvato dalla giunta regionale ai sensi del precedente comma.

Per la redazione dei progetti di massima, la giunta regionale, su proposta del settore sanità, utilizza, per detti scopi, fino allo 0,5 della spesa indicata al successivo art. 5.

Art. 3.

La giunta regionale, con l'approvazione del progetto esecutivo, delibera la corresponsione direttamente e preventivamente ai comuni interessati degli importi relativi al costo delle opere, comprensivo delle spese per la progettazione e per l'acquisto dell'area e delle attrezzature.

I comuni sono tenuti a rendere il conto che viene approvato dalla stessa giunta regionale.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere, di cui all'art. 1 della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità.

Per quanto non previsto dalla presente legge, in ordine alla approvazione dei progetti, all'esecuzione e collaudo delle opere, nonchè all'espropriazione ed all'occupazione d'urgenza, si osservano, in quanto applicabili, la vigente normativa regionale in materia di opere di interesse regionale e le disposizioni legislative statali in essa richiamate.

Art. 5.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato, per il triennio 1978-80, in L. 18.003.100.000, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

All'onere di L. 7.331.240.000, per l'anno 1978, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

La partita n. 10 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1978, è soppressa.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate, a termini dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, mediante istituzione ed iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa.

Le leggi di bilancio inerenti agli esercizi 1979 e 1980 determinano le quote di spesa occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale 1978-80, riguardante il settore sanità.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 6.

Contributi una tantum in conto capitale per la realizzazione di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'ultimazione o il completamento dei lavori di costruzione e di ampliamento di ospedali, la Regione concede contributi *una tantum* in conto capitale ad enti ospedalieri, comuni, province e comunità montane in misura pari al 100% dei lavori, entro il limite massimo della spesa di lire 3 miliardi di cui al successivo art. 5.

I contributi da assegnare a ciascun ente non possono superare la somma di lire 600 milioni.

Art. 2.

Il consiglio regionale approva, previo parere delle commissioni consiliari affari sociali e lavori pubblici, il programma degli interventi, su proposta della giunta, da presentare al consiglio entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma deve considerare con priorità il finanziamento dei lavori di ultimazione di ospedali in fase di avanzata costruzione.

Art. 3.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera possono comprendersi gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento delle nuove strutture.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi, l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare d'appalto, l'esecuzione, la vigilanza e il collaudo delle opere annesse ai benefici di cui alla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43.

Art. 5.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il solo anno 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

La partita n. 8 dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio 1978 è ridotta di lire 3 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, nel titolo II, sezione VIII, settore IX, categoria III, viene istituito il cap. 1827 denominato: «Contributi *una tantum* in conto capitale per la realizzazione di opere ospedaliere» con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di lire 3 miliardi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 7.

Rideterminazione dell'onere previsto dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 29 agosto 1977, n. 53, recante assistenza ospedaliera all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 29 agosto 1977, n. 53, è valutato per l'anno 1978, in L. 60.000.000.

Alla maggiore spesa di L. 30.000.000, per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e contemporaneo incremento di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 680 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 7 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1978, è ridotta di L. 30.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1978, i relativi stanziamenti, sono determinati con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 8.

Garanzia fidejussoria a favore delle casse mutue dei coltivatori diretti della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, con propria deliberazione, fidejussioni fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, fino al 31 dicembre 1979, a garanzia delle anticipazioni che le casse mutue provinciali per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti contrarranno con istituti di credito per il pagamento di spese di cui all'art. 2.

Art. 2.

La garanzia di cui al precedente articolo viene concessa nel ricorso delle seguenti condizioni:

1) che le anticipazioni di cassa siano destinate dalle casse mutue provinciali per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti a coprire le indilazionabili spese occorrenti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche e generiche;

2) che, a fronte della garanzia regionale, le casse mutue provinciali assumano formale impegno di assicurare l'estinzione dell'anticipazione alla rispettiva scadenza, con il gettito dei ruoli contributivi e con ogni altra entrata presente e futura.

Art. 3.

Le domande per ottenere la garanzia di cui all'art. 1 debbono essere presentate al competente settore della giunta regionale, corredate di apposita documentazione, dalla quale risulti l'entità degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti, relativi alla erogazione dell'assistenza specialistica e generica ai coltivatori diretti, sia in attività che in pensione.

Art. 4.

La concessione della garanzia fidejussoria, prevista dalla presente legge, forma oggetto di apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 5.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte, a termini dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 376 (di nuova istituzione). — Recupero di somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sull'anticipazione di cassa concessa alle casse mutue dei coltivatori diretti della Regione. — In aumento per competenza . . L. 2.700.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1815 (di nuova istituzione nel titolo II, sezione VIII, settore VIII, categoria VI). — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore delle casse mutue dei coltivatori diretti della Regione. — In aumento per competenza . . . . L. 3.000.000.000

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, inteso come entità del rischio, ammontante a L. 300.000.000, conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

La partita n. 3 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotto di L. 300.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 9.

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e rimborso delle spese ai componenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo provvede a fornire al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, i mezzi necessari per la sua costituzione, il suo funzionamento e le altre attribuzioni di istituto.

Art. 2.

I mezzi, comprendenti le strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l'arredamento, il personale, la cancelleria, il telefono, l'accesso al centrostampa, la ricezione, la spedizione della corrispondenza e quanto altro occorre al funzionamento del comitato vengono assegnati al medesimo secondo le determinazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 3.

Il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è disciplinato da apposito regolamento interno, predisposto dallo stesso comitato, tenuto conto delle disposizioni della legge n. 103/1975 e successive modificazioni, nonchè delle direttive e degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tale regolamento è approvato dal consiglio regionale.

Art. 4.

L'incarico di componente del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è gratuito.

Ai componenti del comitato predetto, i quali abbiano la propria residenza in località diversa da quella dove il comitato medesimo ha la propria sede, compete il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni connesse alle proprie attribuzioni.

Qualora, inoltre, sia fatto uso di mezzo personale di trasporto, è dovuto un rimborso forfettario in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso ed il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

Art. 5.

Ai componenti del comitato, i quali debbano recarsi fuori sede per motivi di servizio, spettano i rimborsi di cui al precedente articolo.

Ai fini del calcolo dell'indennità chilometrica, per coloro che risiedono in località diversa da quella dove ha sede il comitato, la distanza deve essere computata prendendo come base di partenza il comune o la frazione di residenza.

Ai componenti il comitato, i quali debbono recarsi per motivi di servizio in località poste al di fuori del territorio regionale o all'estero, competono il rimborso delle spese di trasporto e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 2 marzo 1972, n. 5, con le modifiche di cui alla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 78.

Art. 6.

Alla liquidazione delle spese delle indennità e delle missioni, si provvede, previa determinazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con l'emissione di ordinativi di pagamento o nominativi.

Per i viaggi a lungo raggio la cui prevedibile durata superi le 48 ore, il servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale provvede ad acquistare direttamente i necessari titoli di viaggio, prelevando la somma occorrente dall'apposito capitolo di spesa.

Il servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale, quale ordinatore di spesa, deve istruire tutte le pratiche di anticipazioni, rimborsi e liquidazioni spettanti ai componenti il comitato, trasmettendo le relative pratiche all'ufficio di presidenza.

Per i viaggi all'estero dei componenti del comitato, il servizio ragioneria ed economato del consiglio regionale provvede alle incombenze valutarie previste dalla legislazione vigente rilasciando le dichiarazioni richieste dall'ufficio italiano dei cambi, nonchè ai contatti necessari per il rilascio dei visti da parte delle rappresentanze degli Stati dove l'ingresso degli stranieri è subordinato a preventiva autorizzazione.

Art. 7.

La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 12.000.000 complessive per gli anni 1976 e 1977 e in L. 18.000.000 per ciascun anno a decorrere dal 1978, si provvede mediante riduzione, per competenza e per cassa, della complessiva somma di L. 30.000.000 del cap. 1399 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e contemporanea iscrizione, nel medesimo stato di previsione, sotto il titolo I, sezione I, settore I, categoria I, dei seguenti capitoli:

Cap. 10. — Spese per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con lo stanziamento di lire 18.000.000, per competenza e per cassa;

Cap. 11. — Spese per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, relative agli anni 1976 e 1977, con lo stanziamento di L. 12.000.000, per competenza e per cassa.

Per gli esercizi futuri, all'onere annuo di L. 18.000.000, si provvede mediante iscrizione di apposito capitolo nei pertinenti bilanci, a norma dell'art. 12 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

(1200)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 58.

Contributo agli ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi provvede la regione Campania, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Art. 2.

In attesa di un piano regionale di riorganizzazione del settore, la regione Campania è autorizzata a concedere agli ospedali riuniti di Napoli l'erogazione di una somma fino a lire 200 milioni, quale contributo per l'anno 1978, nelle spese per il convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e del trasporto degli infermi.

Il contributo di cui sopra sarà concesso ad avvenuta presentazione, da parte degli ospedali riuniti di Napoli, del rendiconto. Il trasporto degli infermi dovrà avvenire applicando le tariffe operate dalla Croce rossa italiana.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 200 milioni per l'anno 1978, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 135 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, concernente il « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione »; e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni al capitolo n. 729, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per lo stesso esercizio finanziario 1978, con la seguente denominazione : « Contributo agli ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la Croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 dicembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 59.

Approvazione dello statuto della comunità montana «Alento-Monte Stella».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana Alento-Monte Stella, nel testo allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 dicembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 60.

Istituzione del comune di Santa Maria la Carità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Santa Maria la Carità e le contrade Petraro, Madonna delle Grazie, Cappella dei Bisi, Pontone e Lattaro, costituenti la zona nord del comune di Gragnano, sono erette in comune autonomo con la denominazione di Santa Maria la Carità.

Art. 2.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente, si provvede alla delimitazione territoriale del comune di Santa Maria la Carità ed alla definizione dei rapporti finanziari fra questo ultimo ed il comune di Gragnano. La giunta regionale è autorizzata a nominare uno o più commissari *ad acta*, in relazione agli adempimenti di cui al comma precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 dicembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 61.

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nell'assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, al fine di testimoniare in modo tangibile la solidarietà della popolazione per le famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nello assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo, istituisce un fondo di lire 250 milioni.

Art. 2.

La misura del contributo e le modalità dell'assegnazione alle famiglie dei caduti saranno stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 3.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante il bilancio 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 dicembre 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. 62.

Incentivazione ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane, per la formazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 30 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Strumenti urbanistici ammissibili a contributo

La Regione concede, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane, contributi sulle spese relative alla redazione di:

piani regolatori generali comunali, intercomunali formati da consorzi tra comuni, e loro adeguamenti a seguito di nuove norme legislative in materia;

piani urbanistici delle comunità montane;

piani di iniziativa pubblica, in attuazione del P.R.G.

Art. 2.

Piani regolatori generali: misura dei contributi

I contributi sulle spese relative alla redazione dei piani regolatori generali comunali sono determinati nelle seguenti misure:

comuni fino a 5.000 abitanti	L. 5.000.000
comuni fino a 25.000 abitanti	» 10.000.000
comuni fino a 50.000 abitanti	» 15.000.000
comuni fino a 200.000 abitanti	» 25.000.000

assumendo per il calcolo della popolazione i risultati dell'ultimo censimento legale.

I contributi sulle spese relative alla redazione dei piani regolatori intercomunali formati da consorzi tra comuni sono determinati in ragione della popolazione complessiva dei comuni interessati, come rilevato dall'ultimo censimento legale, e sono maggiorati del venti per cento sulle misure di cui al primo comma del presente articolo.

Dai contributi per la formazione dei piani intercomunali consortili sono escluse le quote di competenza dei comuni capoluoghi di provincia.

Art. 3.

Piani urbanistici delle comunità montane: misura dei contributi

I contributi sulle spese relative alla redazione dei piani urbanistici delle comunità montane previsti dall'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, sono rapportati alla popolazione complessiva residente nei comuni compresi nel territorio della comunità, in base all'ultimo censimento legale, nelle seguenti misure:

fino a 50.000 abitanti	L. 15.000.000
fino a 100.000 abitanti	» 20.000.000
oltre 100.000 abitanti	» 25.000.000

Art. 4.
Piani di iniziative pubbliche in attuazione dei P.R.G.: misura dei contributi

Sono concessi i contributi sulle spese relative alla redazione di:

piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

piani particolareggiati in attuazione dei P.R.G.;

piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

I contributi sono determinati in base alla superficie interessata dai piani, nella misura di lire duecento al metro quadrato.

Art. 5.
Adeguamento degli strumenti urbanistici

Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme legislative, la Regione concede contributi nella misura del cinquanta per cento di quelli previsti dai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 6.
Procedure per le richieste di ammissione a contributo

Gli enti interessati per l'ammissione al contributo di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 devono trasmettere alla giunta regionale, servizio urbanistica, entro il 30 aprile di ogni anno, la istanza per l'ammissione al contributo, unitamente alla copia della convenzione per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto e dei precedenti atti consiliari. La convenzione deve, altresì, specificare i tempi di consegna degli elaborati e l'accettazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.
Casi di inammissibilità ai contributi

Non sono ammessi a fruire dei contributi stabiliti dalla presente legge:

i comuni capoluoghi di provincia;

i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane i cui strumenti urbanistici sono a totale o parziale carico dello Stato o di altri enti, per disposizione di leggi speciali o di altri provvedimenti amministrativi;

i comuni ed i loro consorzi, per gli strumenti urbanistici di cui sono già dotati;

i comuni ed i loro consorzi che hanno già fruito di contributi regionali inerenti al medesimo strumento urbanistico.

Art. 8.
Utilizzazione dei fondi disponibili

L'utilizzazione dei fondi disponibili è disposta attraverso programmi pluriennali di intervento, con validità temporale coincidente con quella del bilancio pluriennale della Regione, predisposti dalla giunta ed approvati dal consiglio regionale, contestualmente al bilancio pluriennale ed alle sue variazioni.

Il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale degli interventi e fissa l'ammontare della relativa previsione di spesa, per categoria e per area territoriale.

Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali esecutivi, approvati dal consiglio regionale, contestualmente al bilancio annuale di previsione o alle sue variazioni.

Il piano annuale determina anche l'ammontare dei contributi assegnati a ciascun ente e fissa i termini entro i quali lo stesso è tenuto ad adottare e trasmettere alla Regione, per la loro approvazione, gli strumenti urbanistici oggetto del contributo.

In attesa della predisposizione ed approvazione del primo bilancio pluriennale, il primo piano annuale è approvato contestualmente al bilancio di previsione o alle sue variazioni.

Art. 9.
Revoca dei contributi

In caso di inadempienza del rispetto dei termini di cui al quarto comma dell'art. 8, la giunta regionale revoca la concessione del contributo all'ente inadempiente e destina l'importo relativo ad un nuovo programma suppletivo.

Eventuali proroghe dei termini, per un periodo massimo di novanta giorni, possono essere concesse, su motivata richiesta dell'ente concessionario, dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 10.
Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi avviene nella misura del trenta per cento all'atto della trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico adottato e del residuo settanta per cento contestualmente al decreto di approvazione dello stesso.

Art. 11.

La legge regionale 9 novembre 1974, n. 57, è abrogata.

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1978, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 153, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 dicembre 1978

RUSSO

(1320)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790790)